



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

SEZIONE DEMANIO
Ordinanza n. 15/ 2020

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI PORTOROSA

Località: Furnari (ME) - Zona: porto.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo,

VISTA L'Ordinanza n.25/2004 in data 24 maggio 2004 recante "Regolamento del porto di Portorosa";

VISTA L'Ordinanza n.01/2014 in data 07 gennaio 2014 recante "Disciplina della banchina pescherecci porto di Portorosa – punto di sbarco pescato";

VISTA L'Ordinanza n.39/2014 in data 10/09/2014 recante "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio" con particolare riferimento al porto di Portorosa;

CONSIDERATO Che le Sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 346/2009 e 401/2010 sebbene formalmente non abbiano annullato la suddetta Ordinanza n. 25/2004 ne hanno fatto venire meno i presupposti che ne sorreggevano l'emanazione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo,

VISTO Il verbale di delimitazione in data 13.05.2010 in esecuzione delle suddette sentenze del C.G.A. individuante come scriminante tra la proprietà demaniale e proprietà privata la linea ideale di prolungamento di Viale Camparia;

VISTA La nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina prot. n.20521 in data 30.08.2018;

CONSIDERATO Che, come confermato nella suddetta nota dell'Avvocatura di Stato, *"le norme regolamentari tese alla sicurezza della navigazione e della tutela ambientale potranno trovare applicazione anche rispetto alle aree oggetto di proprietà privata, atteso che l'esercizio del potere normativo di natura regolamentare non si giustifica in funzione della natura demaniale dell'area oggetto di regolamentazione, quanto piuttosto nella prospettiva di tutelare un interesse comune di carattere generale"*

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 13 maggio 1940, n. 690 "organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti";

VISTA Il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";

VISTA la propria nota prot. N. 25104 in data 16.10.2019;

- VISTA** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146 “Regolamento di Attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 relativo alla nuova regolamentazione della nautica da diporto”;
- RITENUTO** necessario dover impartire apposite disposizioni in particolare per ciò che riguarda la tutela della sicurezza della navigazione, della tutela dell’ambiente, della sicurezza portuale e della pubblica incolumità all’interno del Porto di Portorosa;
- VISTI** gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione Regolamento)

E’ approvato e reso esecutivo l’allegato “*Regolamento di sicurezza del Porto di Portorosa*”.

Ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento, è da considerarsi abrogata.

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un’unità da diporto incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 D.Lvo n° 171/2005. Negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

(Disposizioni finali e pubblicità)

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che viene pubblicizzata ai sensi della normativa vigente mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Milazzo, all’albo della Capitaneria di Porto di Milazzo tramite inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito <https://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo>.

Il presente provvedimento entrerà in vigore in data 15 giugno 2020.

Milazzo, lì 27 Maggio 2020

**Il Comandante
C.F. (CP) Francesco TERRANOVA**

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI PORTOROSA

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Porto turistico di Portorosa – Aree Demaniali: lo specchio acqueo e le opere foranee poste sul demanio marittimo a Nord del prolungamento del Viale Camparia ed esattamente: lo specchio acqueo, i moli foranei, le banchine ed i pontili interni descritti nella planimetria allegata con lettera A alla presente Ordinanza.
- b) Concessionario: il soggetto titolare della concessione demaniale marittima del Porto turistico di Portorosa;
- c) Direzione del porto: l'organo preposto dal concessionario alla direzione e controllo, nonché al coordinamento delle attività e dei servizi portuali;
- d) Direttore del porto: la persona preposta alla direzione del Porto turistico di Portorosa;
- e) Unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
- f) Natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza pari o inferiore a metri 10,00 misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
- g) Imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
- h) Utente: la persona fisica o giuridica, cui risulti assegnato l'ormeggio o il bene che, comunque, si trovi ad usufruire dei servizi (a titolo esemplificativo: armatore, comandante, conduttore, membro dell'equipaggio, passeggero, skipper, noleggiatore, utilizzatore di unità da diporto a qualsiasi titolo, comunque responsabile dell'imbarcazione ormeggiata, sia in transito che stanziale).
- i) Porto privato di Portorosa: lo specchio acqueo, le opere foranee ed i pontili interni posti a sud del prolungamento di Viale Camparia come da planimetria allegata con lettera B;
- j) Proprietario/gestore: il soggetto proprietario del Porto privato di Portorosa ovvero l'eventuale gestore;
- k) Porto di Portorosa: l'area comprendente sia il porto turistico di Portorosa che il porto privato di Portorosa.

Articolo 2

(Direzione del Porto turistico di Portorosa – Aree Demaniali)

La Società concessionaria provvede alla gestione della struttura portuale in concessione attraverso la Direzione cui è preposto un Direttore nominato dalla Società e diretto responsabile della stessa gestione.

Ai fini della corretta gestione del porto, la Direzione assicura l'espletamento dei servizi a mezzo di proprio personale, che indosserà, all'uopo, la tenuta prevista, osservando a seconda del tipo di servizio effettuato, le disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro per la prevenzione di infortuni, sui dispositivi di protezione individuale. Lo stesso dovrà essere munito di un tesserino di riconoscimento.

La Direzione ha, inoltre, l'obbligo di vigilare affinché vengano rispettate le norme di carattere generale imposte dal vigente ordinamento giuridico e, in particolare, quelle previste dal presente Regolamento. Per conseguire i fini sopra indicati e nei limiti imposti dalla legge e dal presente Regolamento, il Direttore del Porto turistico di Portorosa – Aree Demaniali, tramite il proprio personale, potrà impartire disposizioni di servizio a chiunque si trovi nell'ambito del Porto turistico e questi sarà tenuto a conformarsi nel rispetto dell'Ordinamento giuridico vigente e del presente Regolamento.

La Direzione dirige, vigila e sovrintende su tutta l'organizzazione e la sicurezza del Porto turistico di Portorosa – Aree Demaniali.

Il concessionario provvede a dare pubblicità alle norme contenute nel presente Regolamento mediante affissione dello stesso all'albo della Direzione e con ogni mezzo atto ad assicurare la generale conoscenza dello stesso.

Articolo 3

(Accesso e circolazione in porto)

Nel Porto di Portorosa, il Concessionario/Proprietario/Gestore ognuno per le aree di rispettiva competenza, pone in essere ogni precauzione finalizzata a garantire la sicurezza degli ospiti ed a prevenire il rischio di incidenti.

L'accesso e la circolazione a terra nel Porto di Portorosa sono disciplinate dal Concessionario/Proprietario/Gestore con il proprio Regolamento interno. A tal fine, il Concessionario/Proprietario/Gestore:

- a) è responsabile della disciplina di accesso e circolazione in porto;
- b) cura installazione e manutenzione di idonea segnaletica presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione;
- c) organizza, presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione, un idoneo servizio di vigilanza con qualificato personale dotato di mezzi adeguati ovvero un servizio di videosorveglianza.

E' fatto obbligo a chiunque acceda alle aree portuali di:

1. accompagnare e vigilare costantemente sul comportamento di minori, di chiunque non sia in grado di nuotare, assistere eventuali disabili;
2. prestare attenzione ai cavi in tensione ed alle passerelle delle imbarcazioni;
3. non avvicinarsi, e non farvi avvicinare le persone delle quali si ha la responsabilità, al ciglio delle banchine e dei moli, agli erogatori e cavi elettrici ed ai relativi collegamenti.

Le passerelle delle imbarcazioni dovranno essere tenute opportunamente alzate, rispetto al piano della banchina, in modo da non causare urti.

E' fatto obbligo al Concessionario/Proprietario/Gestore di consentire in ogni momento accesso e circolazione in porto a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

All'interno del Porto turistico di Portorosa - Aree demaniali, gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, purché tenuti al guinzaglio e, se del caso, muniti di museruola. In ogni caso, dovranno essere adottate tutte le precauzioni perché tali animali non sporchino banchine e non arrechino molestia o danno agli altri frequentatori del porto.

E' onere dei singoli proprietari ottemperare a tutte le norme di polizia veterinaria connesse col possesso di animali domestici.

La direzione del Porto turistico di Portorosa - Aree demaniali ha l'onere di rendere conoscibili, tramite segnaletica monitoria, i presenti obblighi di comportamento e i connessi divieti.

Articolo 4

(Ormeggi)

L'ormeggio di unità da diporto nel Porto di Portorosa é disciplinato dal Concessionario/Proprietario/Gestore rispettivamente per aree di propria competenza con proprio Regolamento interno. A tal fine, il Concessionario/Proprietario/Gestore rispettivamente per aree di propria competenza è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio;

- a) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, di sistemi antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;

- b) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF ed altri strumenti necessari;
- c) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo;
- d) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli artt. 69-70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
- e) per gli scopi di cui al precedente comma d), istituisce un apposito sistema di registrazione da cui in ogni momento, a richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze di polizia, possano desumersi i dati dell'unità presenti nel porto, del proprietario e del conduttore. In caso di rifiuto di comunicazione dei suddetti dati, la Società concessionaria e/o proprietaria dovrà negare l'ormeggio.

E' fatto obbligo al concessionario e/o proprietario di consentire in ogni momento:

- a) ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
- b) ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Articolo 5 (Manovre)

L'entrata nel Porto di Portorosa e l'ormeggio sono consentiti, previa autorizzazione della Direzione ovvero del Proprietario rispettivamente per aree di propria competenza, in condizioni di sicurezza e di navigabilità, ossia in condizione di poter effettuare la navigazione corrispondente al tipo e modello dell'unità e dell'abilitazione alla stessa rilasciata.

Fatte salve le disposizioni dei rispettivi Regolamento Interno, all'interno del porto di Portorosa, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- a) direzione personale delle manovre da parte del comandante/conduttore dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, operazioni di bunkeraggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà;
- b) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme e in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine. In particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
- c) adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio presso il posto-barca assegnato. A tal fine, ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, con riguardo a corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
- d) corretto uso di apparati per servizi di bordo;

- e) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Nei canali interni la circolazione dovrà avvenire tenendo per quanto possibile la propria dritta e comunque alla minima velocità che consenta il governo del natante, con l'osservanza scrupolosa delle norme dettate dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

Nel porto di Portoosa è vietata la navigazione a vela; in caso di inesistenza, o di avaria, del motore ausiliario, le imbarcazioni a vela dovranno chiedere l'assistenza dei mezzi portuali per raggiungere, o lasciare, l'ormeggio loro assegnato.

E', altresì, vietata la navigazione di pattini, pedalò, canoe e simili galleggianti.

All'interno del porto di Portorosa, tutte le manovre dovranno essere effettuate con la massima prudenza e con l'osservanza delle norme del Codice della Navigazione, del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare e per il Porto turistico – Aree demaniali delle disposizioni impartite, anche via radio, dalla Direzione, fermo restando che il comandante/conducente rimane responsabile della navigazione e delle operazioni di manovre.

Articolo 6

(Divieti)

Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:

- a) navigazione a velocità superiore a 5 nodi (con ogni tipo di unità) entro i 200 metri dall'imboccatura e 3 nodi all'interno del porto;
- b) navigazione a vela (con ogni tipo di unità o tavole a vela), balneazione, immersione subacquea (ad eccezione degli interventi autorizzati dalle Autorità competenti), ancoraggio, posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati, sci nautico, pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzi), paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (ad eccezione di mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
- c) sosta di unità presso canale d'accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- d) accensione di fuochi e deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili;
- e) lavori di costruzione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità se non presso cantieri nautici. Le attività di alaggio e varo potranno comunque essere autorizzate anche presso scivoli presenti in porto nel rispetto della vigente Ordinanza di settore;
- f) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- g) uso di segnalatori acustici in misura e maniera inopportuna;
- h) Effettuare rabbocchi di carburante con taniche, tubi, ecc.;
- i) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.

L'accesso al porto è vietato ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali. A tal fine, è fatto obbligo al Concessionario/Proprietario/Gestore di rendere pubblica ogni notizia di interesse per salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo d'esempio: variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi, etc.), e di darne immediata comunicazione

alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

E' altresì vietato immergersi in prossimità di imbarcazioni ormeggiate per effettuare lavori subacquei o visite in carena, se non previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Milazzo nel rispetto delle vigenti locali Ordinanze di settore.

Articolo 7

(Condizioni di sicurezza)

Per quanto compatibile con strutture ed arredi portuali fissi, o di difficile rimozione, già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il proprietario/gestore del Porto Privato di Portorosa cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza. Il concessionario/gestore del Porto Turistico di Portorosa – Aree Demaniali cura che la predisposizione dei sistemi di ormeggio siano conformi a quanto disposto nell'atto concessorio.

Articolo 8

(Piano degli ormeggi)

Il concessionario e/o proprietario predispongono per le aree di rispettiva competenza un piano degli ormeggi per il razionale utilizzo, in condizioni di sicurezza, degli spazi disponibili con situazione del porto aggiornata a cadenza giornaliera entro le ore 18.00. La situazione del porto dovrà essere sempre aggiornata.

Articolo 9

(Unità in transito)

L'ormeggio di unità in transito dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 171/2005 art. 49 nonies).

Articolo 10

(Pulizia dell'ambito portuale)

La pulizia dell'ambito portuale é disciplinata dal Concessionario/Proprietario/Gestore per le aree di rispettiva competenza con proprio Regolamento interno mediante apposita e dettagliata pianificazione. A tal fine, il Concessionario/Proprietario/Gestore, responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti di bordo nelle aree di rispettiva competenza:

- a) provvede ad individuare dei punti di raccolta, per i rifiuti solidi che dovranno essere depositati negli appositi cassonetti;
- b) cura la raccolta di rifiuti solidi, acque ed oli di sentina e batterie esauste, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
- c) adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;
- d) collabora con la competente Autorità Marittima, la Protezione Civile e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- e) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno ed in caso di modifiche, l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale.

Articolo 11

(Disposizioni per la tutela dell'ambiente)

Fatte salve le disposizioni dei rispettivi Regolamenti Interni del Concessionario e del Proprietario/Gestore, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- a) depositare rifiuti solidi, acque ed oli di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori o conferire tali rifiuti ad unità all'uopo destinate;
- b) impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- c) utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- d) dare immediato avviso alla società concessionaria e/o proprietaria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- e) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme;
- f) rispettare tutte le applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

La sostituzione dell'olio lubrificante e degli accumulatori potrà essere eseguita agli ormeggi esclusivamente da ditte autorizzate, le quali dovranno osservare le leggi ed i regolamenti concernenti il trattamento dei rifiuti, compresi quelli pericolosi; le ditte dovranno, inoltre, provvedere al ritiro ed allo smaltimento degli scarti che per nessun motivo potranno essere abbandonati sulle banchine. A carico dei trasgressori, oltre alla segnalazione dell'accaduto alle Autorità competenti, potrà essere comminato l'allontanamento dell'imbarcazione dal porto.

Articolo 12

(Tariffe)

La società concessionaria e la proprietaria hanno l'obbligo di rendere pubbliche le proprie tariffe, ai sensi delle vigenti norme, e di esporle in luogo visibile all'utenza portuale.

Articolo 13

(Altre attività economiche)

L'esercizio all'interno del porto turistico di Portorosa – Aree Demaniali in concessione o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione nonché delle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Milazzo, ed è soggetto a vigilanza del Comandante del porto.

Articolo 14

(Casi particolari)

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo proprietari di posti barca all'interno del Porto privato di Portorosa, devono rispettare tutte le norme di cui al presente regolamento in materia di sicurezza della navigazione ed, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale.

I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.

Articolo 15

(Cantiere navale e Distributore carburanti)

Per la parte loro applicabile e limitatamente all'utilizzo delle strutture portuali e dei canali navigabili, il Cantiere Navale ed il Distributore di carburante sono soggetti alle norme del presente Regolamento.

Ovviamente, le predette Ditte sono direttamente responsabili, nell'autonomo espletamento della propria attività, dell'organizzazione aziendale interna, dell'adozione delle misure di sicurezza dei propri lavoratori dipendenti e dei terzi, del rispetto delle norme sanitarie loro applicabili, del collaudo iniziale e periodico dei mezzi di lavoro, dei recipienti a pressione e dei rispettivi impianti in genere, del corretto smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere da loro prodotti, nonché di ogni disposizione di legge a loro applicabili.

A tal proposito, dovrà essere nominato un responsabile della sicurezza rispettivamente per ognuno dei tre concessionari, ossia della Porto Turistico di Portorosa – Aree Demaniali, del Cantiere navale e del Distributore, per la corretta informazione e scambio dei piani di sicurezza, con specifico impegno a coordinare l'adozione di necessari accorgimenti utili all'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza fra le attività lavorative (o, alternativamente, le ragioni di inapplicabilità della suddetta normativa) nei confronti di ogni Ditta che si trovi ad operare nella struttura portuale e a tutela dell'incolumità pubblica o privata.

Tutte le Ditte che operano all'interno del porto turistico, ivi compresi il Cantiere Navale e il Distributore (ovviamente all'interno delle aree di loro pertinenza), dovranno organizzare un proprio servizio antincendio, dotandosi di un piano antincendio, avendo cura di segnalare opportunamente con apposita cartellonistica l'ubicazione degli estintori, dei mezzi estinguenti fissi e semifissi, degli armadietti di sicurezza e di eventuali stazioni antincendio, dotandosi in ogni caso di tutte le attrezzature sufficienti e necessarie. Le Ditte operanti e in special modo i concessionari sono tenuti a partecipare alle esercitazioni antincendio disposte dall'Autorità Marittima.

Le Ditte operanti in porto, in special modo il Cantiere Navale e il Distributore, dovranno collaborare in ogni modo con la Direzione nell'affrontare le eventuali emergenze che dovessero presentarsi in porto, anche se l'origine di esse non sia loro imputabile o comunque non riconducibile alla loro specifica attività.

Il Cantiere navale ed il Distributore sono responsabili della manutenzione degli ormeggi di rispettiva competenza.

In caso di fila al distributore di carburante, l'attesa delle unità da rifornire dovrà avvenire al di fuori del porto, e le operazioni di rifornimento avverranno secondo un ordine d'ingresso stabilito dal Concessionario del Distributore.

Il Distributore dovrà dotarsi di panne galleggianti e di prodotti anti-inquinanti in quantità e di qualità sufficienti a fronteggiare eventuali emergenze come risultanti dal proprio piano di sicurezza. Tali dotazioni dovranno essere comunicate annualmente alla Capitaneria di Porto di Milazzo.

Il Cantiere navale dovrà comunicare il nominativo del responsabile tecnico delle costruzioni/lavorazioni, il cui recapito, anche notturno, sarà comunicato sia alla competente Autorità Marittima che alla Direzione del porto. A quest'ultima, poi, dovrà essere comunicato il recapito e nominativo della persona abilitata a manovrare il mezzo di sollevamento, per eventuali emergenze.

Per ovvi motivi di sicurezza, il Cantiere Navale è obbligato a comunicare alla Direzione del porto turistico di Portorosa, per iscritto o a mezzo pec, il varo delle imbarcazioni che, successivamente alle eventuali prove in mare, debbano essere ormeggiate in porto ed ottenere, ove a ciò non provveda il comandante/conducente del natante, la disponibilità dell'ormeggio; in mancanza di tale disponibilità, le imbarcazioni in uscita dovranno essere ormeggiate nei posti barca di pertinenza del Cantiere stesso.

Le lavorazioni svolte nelle aree di competenza del Cantiere navale non dovranno produrre immissioni nocive o moleste; così, dovranno essere osservate, in particolar modo, le

prescrizioni di legge che disciplinano la salute dei lavoratori che entrano a contatto con determinate sostanze ed i sistemi di protezione individuale.

Il detto Cantiere navale è tenuto ad utilizzare i posti barca di sua pertinenza per l'ormeggio di imbarcazioni ai lavori; non potrà utilizzare aree esterne a quelle in concessione per deposito, anche temporaneo, di attrezzature o materiale di scarto.

Le imbarcazioni che entrino in porto per accedere al Cantiere navale od al Distributore sono tenute agli obblighi scaturenti dal presente Regolamento come tutte le altre unità navali.

Articolo 16

(Disposizioni per i pescherecci)

L'ormeggio dei pescherecci deve avvenire nella zona del porto loro riservata e sotto la responsabilità del rispettivo comando di bordo, cui compete la esclusiva responsabilità anche della guardiania nautica a conclusione delle manovre di ormeggio; dovranno essere rispettate le eventuali norme contenute nelle Ordinanze emanate dall'Autorità marittima competente nonché quelle del Direttore del porto turistico per quanto di competenza e in forza del presente Regolamento.

In ogni caso, e salvo diversa disposizione dell'Autorità marittima, detti pescherecci dovranno, purché in sicurezza, ormeggiarsi di punta, attrezzando la loro banchina in modo che non sia necessario dare fondo alle ancore. Qualora si utilizzi le ancore, esse dovranno essere evidenziate con segnali anche notturni.

In ogni caso, gli apprestamenti di ormeggio dovranno essere realizzati in modo da consentire il libero transito delle imbarcazioni in entrata ed uscita, anche se munite di deriva fissa.

I pescherecci non fruiranno dei servizi predisposti dalla Direzione, salvo casi di emergenza o per loro richiesta; in tal caso, comunque, versando i corrispettivi di tariffa. Dovranno comunque tenere pulita la banchina, evitando l'accumulo sulla stessa di materiale di qualsiasi genere o di bidoni – vuoti o pieni che siano – utilizzati per il carburante. Saranno direttamente responsabili, in solido con i fornitori/manovratori degli stessi, dell'uso di apparecchiature di sollevamento per l'imbarco/sbarco di reti, mestieri da pesca e pesi in genere.

Il rifornimento di carburante e lo sbarco del pesce dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti Ordinanze citate in epigrafe.

I pescherecci in questione dovranno attenersi alle disposizioni dell'Autorità marittima, delle Forza di Polizia o Vigili del Fuoco intervenuti, nonché del Direttore del porto, in caso di emergenza nella struttura portuale di Portorosa, anche se l'emergenza non fosse loro imputabile o riconducibile alla loro specifica attività.

Articolo 17

(Rinvii)

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

Il Comandante

C.F. (CP) Francesco TERRANOVA

